

**LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 16-12-2004  
REGIONE MARCHE**

**“NORME PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE  
N. 135  
del 18 dicembre 2004

*Il Consiglio regionale ha approvato;:  
il Presidente della Giunta regionale promulga  
la seguente legge regionale :*

**TITOLO I**  
**Disposizioni generali**

**ARTICOLO 1**

(Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della  
Giunta  
regionale)

1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti ed a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.
3. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.
4. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la

elezione degli organi delle amministrazioni comunali,  
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16  
maggio 1960, n. 570 nelle parti riguardanti i consigli  
dei comuni  
con oltre 15.000 abitanti e le disposizioni di cui alla  
legge 17  
febbraio 1968, n. 108, e loro successive modificazioni  
ed  
integrazioni.

## **ARTICOLO 2**

(Elettorato attivo)

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste  
elettorali di uno dei  
comuni della regione, compilate a termini delle  
disposizioni  
contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina  
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione  
delle liste  
elettorali, approvato con decreto del Presidente della  
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive  
modificazioni  
ed integrazioni, che abbiano compiuto il diciottesimo  
anno di  
età entro il primo giorno delle elezioni.

## **ARTICOLO 3**

(Elettorato passivo)

1. Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente  
della  
giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno  
dei comuni  
della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo  
anno di  
età entro il primo giorno delle elezioni.  
2. Fino a quando la Regione non avrà provveduto, con  
propria

legge, a determinare le cause di ineleggibilità e di incompatibilità per i consiglieri regionali e per il Presidente della Giunta, si applicano le norme su l'ineleggibilità e l'incompatibilità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **ARTICOLO 4**

(Composizione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è composto da 42 consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale.
2. Quarantadue seggi di consigliere sono attribuiti nelle circoscrizioni provinciali; il seggio del Presidente è attribuito con le modalità di cui all'articolo 19, comma 4, lettere a), b) e d).

#### **ARTICOLO 5**

(Durata in carica)

1. La durata in carica del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale è stabilita con legge della Repubblica, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. I consiglieri e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione.

## **ARTICOLO 6**

(Circoscrizioni elettorali)

1. Il territorio regionale è ripartito, ai fini della elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino.
2. La ripartizione dei quarantadue seggi di cui all'articolo 4, comma 2, tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei seggi, ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

## **TITOLO II** **Procedimento elettorale**

### **ARTICOLO 7**

(Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta in carica ed hanno luogo nel periodo che intercorre dalla seconda domenica precedente alla sesta domenica successiva alla scadenza del Consiglio, determinata ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Nei casi di cessazione anticipata del Consiglio, ad esclusione di quello di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, le elezioni hanno luogo entro

tre  
mesi dalla cessazione stessa.

2. Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni.

3. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione provinciale.

4. Il decreto è comunicato immediatamente:

a) ai sindaci dei comuni della regione, che ne danno notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;

b) ai presidenti dei tribunali nella cui giurisdizione sono i comuni capoluogo di provincia della regione;

c) al presidente della Corte d'appello del capoluogo della regione;

d) ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della regione.

5. Successivamente all'indizione delle elezioni, il direttore del dipartimento della Giunta competente in materia, emana le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

## **ARTICOLO 8**

(Ufficio centrale circoscrizionale e regionale)

1. Per gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 108/1968.

## **ARTICOLO 9**

(Liste provinciali, gruppi di liste e coalizioni)

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.
2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale.
3. È definito gruppo di liste l'insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo.
4. È definita coalizione il gruppo di liste o l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Non sono ammesse coalizioni che non siano formate almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo simbolo, in almeno tre circoscrizioni provinciali. Non possono aderire alle coalizioni liste presentate in un numero di circoscrizioni inferiore a tre.
5. Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo.
6. In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.
7. Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate nelle circoscrizioni elettorali, sono collegate con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.

## **ARTICOLO 10**

(Presentazione delle liste di candidati)

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione provinciale

devono essere presentate ai sensi del primo comma dell'articolo 9 della legge 108/1968 alla cancelleria del tribunale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Le liste sono presentate:

a) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 250.000 abitanti;

b) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 250.000 abitanti.

3. La firma degli elettori è fatta su un modulo recante il contrassegno di lista, l'indicazione del candidato Presidente al quale la lista è collegata, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, e successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120. Deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Sono valide le firme che risultino autentiche a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati e le candidature a Presidente della Giunta di cui all'articolo 11, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte

della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.

5. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati; lo stesso elettore può sottoscrivere una lista di candidati e una candidatura a Presidente della Giunta.

6. I candidati sono elencati nella lista con numerazione progressiva.

7. È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni elettorali purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra partendo dalla lista presentata per ultima, e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

8. Alla lista dei candidati sono allegati:

a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma del comma 3. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata dal certificato di nascita del candidato o da idonea documentazione sostitutiva;

c) il certificato di iscrizione di ogni candidato



nelle liste elettorali  
di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) un modello di contrassegno della lista, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici. Non è ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, per essere usati tradizionalmente dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducti immagini o soggetti religiosi. Costituisce in particolare elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) l'utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale;
- 2) l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, formazione politica o gruppo predetti;
- 3) l'utilizzo di parole che siano parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altri partiti, formazioni politiche o gruppi predetti.

La normativa di cui alla presente lettera d) non si applica alle liste corrispondenti a gruppi politici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in quello europeo. E' fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo e la denominazione propri della coalizione e, viceversa, la possibilità per la coalizione di utilizzare nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate.

9. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere:

- a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, con indicazione del relativo contrassegno, allegato in triplice esemplare. La

dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato stesso, firmata ed autenticata a norma del comma 3.

In mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente

accettata, la lista non può essere ammessa;

b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla

presentazione della lista:

1) a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi

autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio

centrale circoscrizionale;

2) a dichiarare, ai fini di cui all'articolo 11, comma 5, lettera a), il

collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta.

## **ARTICOLO 11**

(Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta)

1. La candidatura alla carica di Presidente della Giunta è

presentata presso la cancelleria della Corte d'appello di cui

all'articolo 8, terzo comma, della legge 108/1968, entro i termini

di cui all'articolo 10, comma 1, da un numero di elettori iscritti

nelle liste elettorali dei comuni della regione non inferiore a

3.500 e non superiore a 5.000.

2. La firma degli elettori è fatta su un modulo recante il

contrassegno del candidato Presidente della Giunta, il suo

nome e cognome, luogo e data di nascita, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore; la firma

degli elettori è autenticata con le modalità di cui all'articolo 10,

comma 3.

3. Ai fini della sottoscrizione della candidatura si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 5.

4. Alla candidatura sono allegati:

- a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della candidatura, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
- b) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma dell'articolo 10, comma 3. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata dal certificato di nascita del candidato o da idonea documentazione sostitutiva;
- c) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- d) un modello di contrassegno del candidato Presidente della Giunta, semplice o composito, anche figurato, in triplice esemplare, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione. Per il contrassegno si applica quanto disposto all'articolo 10, comma 8, lettera d).

5. La dichiarazione di presentazione della candidatura di Presidente della Giunta deve contenere:

- a) la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di tre circoscrizioni elettorali. Devono comunque essere indicati anche tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato Presidente. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analogo dichiarazione sottoscritta dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate e autenticata secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3;
- b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla

presentazione della candidatura, a designare,  
personalmente o  
per mezzo di persone da essi autorizzate con  
dichiarazione  
autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato  
presso  
ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale.

## **ARTICOLO 12**

(Esame ed ammissione delle liste. Ricorsi contro  
l'eliminazione delle liste o di candidati)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro  
ventiquattro ore dalla  
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle  
liste  
dei candidati:

a) verifica se le liste siano state presentate in  
termine, siano  
sottoscritte dal numero di elettori stabilito,  
comprendano un  
numero di candidati non inferiore al minimo prescritto e  
rispettino la disposizione di cui all'articolo 9, comma  
6; dichiara  
non valide le liste che non corrispondano a queste  
condizioni e  
riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero  
di  
candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla  
circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i  
contrassegni che non siano conformi alle norme di cui  
all'articolo 10, comma 8, lettera d);

b) cancella dalle liste i nomi dei candidati a  
carico dei quali  
viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni  
previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo  
1990,  
n. 55, o per i quali manca la prescritta accettazione o  
la stessa  
non è completa a norma dell'articolo 10, comma 8, lettera  
b);

c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non  
abbiano  
compiuto e che non compiano il diciottesimo anno di età  
al  
primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non  
sia stato  
presentato il certificato di nascita o idonea  
documentazione  
sostitutiva, o il certificato di iscrizione nelle liste  
elettorali di un

qualsiasi comune della Repubblica;

d) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

e) corregge, in conseguenza delle decisioni di cui alle lettere b), c), d), la numerazione progressiva di cui all'articolo 10, comma 6, dei candidati di ogni lista.

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista e all'Ufficio centrale regionale.

5. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale. L'ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

7. L'Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.

### **ARTICOLO 13**

(Esame ed ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta)

1. L'Ufficio centrale regionale, il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle

candidature alla carica di Presidente della Giunta:

a) verifica se le candidature sono conformi a quanto previsto dall'articolo 11, e dichiara non valide le candidature che non rispondano a tali disposizioni; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d);

b) elimina i candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

c) elimina i candidati che non abbiano compiuto o non compiano il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni o per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o idonea documentazione sostitutiva, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) elimina i candidati per i quali, in seguito alle decisioni sull'ammissione delle liste, di cui all'articolo 12, sia venuto meno il collegamento minimo di cui all'articolo 11, comma 5, lettera a).

2. I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la sera stessa, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale.

3. L'Ufficio centrale regionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati dei candidati ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno, e per deliberare seduta stante. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata in cui sono assunte, ai delegati dei candidati ed agli uffici centrali circoscrizionali.

4. Contro le decisioni dell'Ufficio centrale regionale è ammesso reclamo allo stesso Ufficio centrale regionale. Il reclamo è presentato dai delegati del candidato, entro ventiquattro ore dalla comunicazione della decisione, alla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale. L'ufficio decide nel giorno successivo. Le decisioni sono comunicate nelle ventiquattro ore ai delegati del candidato ed agli uffici centrali circoscrizionali.

## ARTICOLO 14

(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste e delle candidature. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale attende il decorso dei termini per la presentazione dei ricorsi di cui all'articolo 12, comma 5, e, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale; attende inoltre il decorso dei termini per le procedure e le decisioni sui reclami di cui all'articolo 13, comma 4. Immediatamente dopo compie le seguenti operazioni:
  - a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento di cui all'articolo 10, comma 9, lettera a);
  - b) assegna un numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'articolo 10, comma 9, lettera b), appositamente convocati;
  - c) determina definitivamente il numero progressivo assegnato ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
  - d) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate.
2. Per la stampa dei manifesti con le liste dei candidati, per l'affissione degli stessi, nonché per la stampa delle schede elettorali si procede secondo le modalità di cui all'articolo 11, primo comma, numeri 4 e 5, della legge 108/1968 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le schede sono realizzate con le modalità di cui all'articolo

16 e all'allegato A alla presente legge.

## **ARTICOLO 15**

(Norme speciali per gli elettori)

1. Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.
2. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.
3. Gli elettori degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43 e 44 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 10 del d.p.r. 8 settembre 2000, n. 299.

## **ARTICOLO 16**

(Scheda elettorale e modalità di votazione)

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta avviene su



un'unica  
scheda.

2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.

3. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, il nome e cognome del candidato Presidente e il relativo contrassegno che può essere costituito anche dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate, sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo di cui al comma 2.

4. La collocazione progressiva dei più ampi rettangoli e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definita mediante i sorteggi di cui di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b).

5. Le schede di votazione sono realizzate secondo il modello descritto nell'allegato A alla presente legge.

6. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un solo voto di preferenza scrivendo il cognome ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime altresì il suo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il voto.

7. L'elettore può anche esprimere soltanto il voto per il candidato Presidente, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione cui il candidato Presidente votato è collegato.

8. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per

una lista  
provinciale il voto si intende validamente espresso anche  
a  
favore del candidato Presidente collegato alla lista.  
9. Sono nulli i voti espressi a favore di una lista  
provinciale e di  
un candidato Presidente non collegato alla lista stessa.

## **ARTICOLO 17**

(Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale  
circostrizionale)

1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione,  
ultimato lo  
scrutinio, curano il recapito del verbale delle  
operazioni e dei  
relativi allegati all'Ufficio centrale circostrizionale.
2. Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e  
gli allegati  
sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale  
della prima  
sezione, che ne curerà il successivo inoltro.
3. Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale  
circostrizionale, si osservano le disposizioni del comma  
1.

## **ARTICOLO 18**

(Clausola di sbarramento)

1. Non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le  
coalizioni che abbiano ottenuto meno del cinque per cento  
del  
totale dei voti validi riportati dalle coalizioni  
regionali, a meno  
che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha  
ottenuto più del tre per cento del totale dei voti validi  
espressi a  
favore delle liste.

## ARTICOLO 19

(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione.

Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della legge 108/1968, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 8.

3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di

ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;

d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione, più i voti espressi, senza indicazione di un voto di lista, per il candidato Presidente di ciascuna coalizione;

e) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;

f) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.

4. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:

a) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera a);

b) determina la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, sommando le cifre elettorali circoscrizionali ad essa attribuite ai sensi del comma 3, lettera d);

c) esclude dalla ripartizione dei seggi le

coalizioni che non  
abbiano ottenuto il risultato minimo di cui all'articolo  
18 e,  
conseguentemente, i gruppi di liste ad esse collegate;  
d) stabilisce quale coalizione regionale abbia la  
maggior cifra  
elettorale regionale. Il presidente dell'Ufficio centrale  
regionale  
proclama quindi eletto alla carica di Presidente della  
Giunta ed  
a consigliere regionale il candidato di tale coalizione;  
e) stabilisce quale coalizione regionale abbia  
ottenuto la  
seconda cifra elettorale i fini della riserva di un  
seggio per il  
relativo candidato Presidente, da effettuare con le  
modalità di  
cui al comma 6, lettera c);  
f) divide la cifra elettorale regionale di ciascuna  
coalizione,  
ammessa alla ripartizione dei seggi, successivamente per  
1, 2,  
3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente  
dei  
quozienti così ottenuti;  
g) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera f),  
i più alti, in numero  
uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in  
tal  
modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione  
regionale.  
Alla coalizione che ha riportato la maggior cifra  
elettorale  
regionale vengono comunque assegnati venticinque seggi,  
se  
tale quota non risulta già raggiunta o superata con le  
operazioni  
di cui al periodo precedente; si procede poi, con le  
stesse  
modalità, al riparto dei restanti seggi tra le altre  
coalizioni  
ammesse;  
h) procede alla ripartizione dei seggi assegnati ad  
ogni  
coalizione ammessa alla ripartizione, tra i gruppi di  
liste  
collegati nella coalizione stessa. A tal fine calcola la  
cifra  
elettorale regionale riportata complessivamente dai  
gruppi di  
liste collegati in ciascuna coalizione, sommando le  
rispettive  
cifre elettorali di cui alla lettera a), e divide tale  
valore per il  
numero di seggi spettanti alla coalizione stessa  
aumentato di  
una unità. La parte intera del risultato della divisione  
costituisce  
il quoziente elettorale di ciascuna coalizione. Divide  
poi la cifra  
elettorale regionale di ciascun gruppo di liste  
collegate, per il

quoziente elettorale della rispettiva coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

5. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a

norma del comma 6, lettera b);

b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale.

6. Dopo le operazioni di cui ai commi 4 e 5, l'Ufficio centrale regionale:

a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali a norma del comma 5, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 4, lettera

h), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista

che ha  
riportato un numero di voti validi inferiore in cifra  
assoluta. I  
seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui,  
secondo le disposizioni di cui alla lettera b);  
b) dispone in un'unica graduatoria regionale  
decescente, le  
cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma  
5, lettera b),  
e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in  
corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali  
percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni  
circostrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il  
numero  
di seggi assegnatigli a norma del comma 4, lettera h).  
Qualora  
a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti  
tutti i  
seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi  
residui sono  
ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni  
circostrizione, a partire dalle liste provinciali del  
gruppo che  
abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in  
cifra  
assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente  
del numero dei voti validi riportati dalle altre liste  
provinciali del  
gruppo;  
c) individua il seggio spettante al candidato  
Presidente della  
coalizione che ha ricevuto sul piano regionale la seconda  
cifra  
elettorale. A tale scopo riserva l'ultimo dei seggi  
spettanti alle  
liste collegate in tale coalizione in applicazione della  
lettera b).  
Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali  
della  
coalizione siano stati assegnati a quoziente intero,  
riserva al  
candidato Presidente il seggio che sarebbe stato  
attribuito alla  
lista provinciale della coalizione che ha riportato la  
minore cifra  
elettorale.  
7. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale  
determina il  
numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna  
delle  
liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già  
assegnati  
a norma del comma 5, lettera a) e i seggi residui  
spettanti a  
norma del comma 6, lettere b) e c). Quindi il presidente  
dell'ufficio proclama eletti il candidato Presidente  
della  
coalizione che ha conseguito la seconda cifra elettorale  
e i  
candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai  
seggi  
spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del

comma

3, lettera c).

8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

Uno

degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i

verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi

allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio

centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale

regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del

verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene

redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli

esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria

del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio

stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella

cancelleria della Corte di appello.

## **ARTICOLO 20**

(Surrogazioni)

1. Ogni seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella

stessa lista e nella stessa circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista

nella stessa circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato

al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, secondo l'ordine delle cifre elettorali residuali

percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, lettera b) e gli

ulteriori criteri ivi previsti.

2. Nel caso in cui si renda necessario sostituire il consigliere

candidato Presidente della Giunta collegato alla coalizione che

ha conseguito la seconda cifra elettorale, il relativo



seggio è  
attribuito, nella stessa circoscrizione, alla lista e al  
candidato  
che ne avrebbero avuto titolo secondo quanto disposto  
dall'articolo 19, comma 6, lettera b) e comma 3, lettera  
c).

## **ARTICOLO 21**

(Supplenza)

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al consigliere cui spetterebbe il seggio a norma dell'articolo 20.
2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 20.

## **TITOLO III** **Convalida e contenzioso**

### **ARTICOLO 22**

(Convalida degli eletti)

1. Al Consiglio regionale è riservata, secondo le norme del suo regolamento interno, la convalida della elezione dei propri componenti compreso il Presidente della Giunta.
2. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.
3. In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.
4. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.
5. Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

## **ARTICOLO 23**

(Ricorsi)

1. Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 e le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 108/1968.

## **TITOLO IV**

### **Norme finali e transitorie**

#### **ARTICOLO 24**

(Spese )

1. Per le spese relative alle elezioni del Presidente e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni previste dalla legge 108/1968 e dalla successiva legislazione statale vigente in materia.
2. Per la determinazione dei compensi dei componenti dei seggi elettorali e per il rimborso delle spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici si applicano le disposizioni della normativa statale vigente.

#### **ARTICOLO 25**

(Norme transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione della presente legge:
  - a) il termine indicato all'articolo 7, comma 2, può essere ridotto da sessanta fino a cinquanta giorni;
  - b) il termine di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a), può essere ridotto da quarantacinque fino a trentacinque giorni.
2. Il Presidente della Giunta promuove tempestivamente le necessarie intese con i competenti organi dello Stato ai fini dell'applicazione della presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai titoli I, II e III si applicano a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto regionale.
4. Fino alla data indicata al comma 3, si applicano le disposizioni della legislazione statale vigente e le seguenti:
  - a) i seggi del Consiglio regionale sono complessivamente quarantatre;

b) le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale sono indette dal Presidente della Giunta in carica ed hanno luogo nel periodo che intercorre tra la seconda domenica antecedente, e la sesta domenica successiva alla scadenza del Consiglio. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero dei seggi attribuiti alle circoscrizioni provinciali di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino;

c) le liste provinciali sono presentate:

1) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 250.000 abitanti;

2) da almeno 500 e da non più di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 250.000 abitanti;

d) il calcolo del quinto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 43/1995, è effettuato con arrotondamento per difetto;

e) in ogni lista provinciale e regionale devono essere rappresentati, a pena d'inammissibilità, candidati di entrambi i generi.

## **ARTICOLO 26**

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

### **Formula Finale:**

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della

regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge regione Marche.  
Data ad Ancona, addì 16 dicembre 2004.

## **ALLEGATO 1:**

### **Allegato A**

#### **Modello della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale**

### **ARTICOLO 1**

#### Descrizione

La scheda è di norma suddivisa in quattro parti uguali. La prima parte, al pari della terza, contiene gli spazi necessari per riprodurre iniziando da sinistra, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi ciascuno in un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello provinciale con una riga, posta a destra di ciascun contrassegno, destinata all'espressione dell'eventuale voto di preferenza. Sulla seconda parte, così come sulla quarta, collocati a destra e geometricamente in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali, sono stampati il nome ed il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta con accanto, a destra, il relativo contrassegno, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione. Il tutto sopra descritto è contenuto all'interno di un ulteriore più ampio rettangolo. I rettangoli più ampi sono disposti sulla scheda secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale circoscrizionale. Del pari i rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista provinciale e la linea destinata all'eventuale indicazione della preferenza sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato

dall'Ufficio  
centrale circoscrizionale.  
In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e  
sesta e  
ad eventuali parti successive, necessarie e sufficienti  
per la  
stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse alla  
competizione elettorale.  
La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che  
la  
prima parte ricada verso destra sulla seconda parte,  
entrambe  
sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente,  
sulla quinta,  
sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso  
delle  
pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così  
piegata,  
deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà,  
in  
modo da lasciare esternamente visibile il riquadro  
stampato,  
contenente le indicazioni relative a: "Elezione del  
Consiglio  
regionale e del Presidente della Giunta regionale della  
Regione Marche", data della votazione, circoscrizione  
elettorale,  
firma dello scrutatore e bollo della sezione.  
Le dimensioni minime della scheda per la votazione  
(corrispondenti ad una scheda suddivisa in quattro parti)  
devono essere di centimetri 39 x 22 e la carta impiegata  
per la  
stampa deve essere di grammatura pari a 90 grammi al  
metro  
quadrato.

Esemplificazione grafica della parte esterna  
(disegno non acquisito)

Esemplificazione grafica della parte interna  
(disegno non acquisito)

